



CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO ITALIANO

PERSONA GIURIDICA RICONOSCIUTA CON D.P.R. 30 APRILE 1968 N. 770

RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI DEL CUSI (Videoconferenza, 15.12.2020)

Presenti alla seduta: Avv. Luigi Melica (Presidente), Avv. Enrico Bordi, Avv. Marco Treggi, Avv. Alberto Russo.

Oggetto: deferimento del sig. Tommaso Margiotta

Il Collegio dei probiviri del CUSI nella seduta del 15.12.2020 ha adottato la seguente sentenza.

PREMESSO:

che in data 25.05.2020 era pervenuta al Procuratore Federale del CUSI una segnalazione del Dott. ing. Marco Vona, Componente del Consiglio Direttivo del C.U.S. Potenza, Delegato dell'Università degli studi della Basilicata con la quale evidenziava che il sig. Tommaso Margiotta, aveva ricoperto nel quadriennio 2015-2019 la carica di Vice-presidente del Cus Potenza e quella di direttore tecnico;

che in data 30.11.2020 il Procuratore Federale, rilevata la violazione dell'art. 12 comma 2 dello Statuto del CUSI, chiedeva la sospensione del sig. Tommaso Margiotta per un periodo di tre mesi,

che il sig. Tommaso Margiotta eccepiva, a propria difesa, che, in effetti, aveva partecipato e discusso a innumerevoli comitati dello sport con la rettrice Aurelia Sole, tuttavia, *“mai dico mai, nessuno né la rettrice, né il presidente Bevilacqua”*, gli avevano fatto *“notare che le due cariche erano in contrapposizione”* e che, una volta appresa la violazione della norma ha dato le dimissioni;

che l'art. 12 dello Statuto del CUSI, recante titolo, norme in tema di Assemblea del CUS, stabilisce al comma 2 che *“l'elettorato attivo e passivo, per i soci effettivi ed anziani che risultino essere dipendenti dei C.U.S. o collaboratori coordinati e continuativi o con i quali sia in corso un rapporto professionale, è sospeso fino al perdurare del rapporto”*;

che, tale norma, è fondamentale nel regolare il funzionamento degli organi elettivi del Cus in quanto rileva una forma di conflitto di interessi e pertanto non può

essere ignorata, nemmeno in buona fede dai soci che si candidano per ricoprire le cariche direttive dei diversi CUS;

che il comportamento posto in essere dal sig. Margiotta risulta quindi essere in violazione dell'art. 12 comma 2 dello Statuto del CUSI;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Il Collegio irroga al sig. Tommaso Margiotta la sanzione della sospensione di mesi tre dalla data di notifica del presente atto.

Il Presidente del Collegio

Avv. Luigi Melica

